

**TITOLO V
DEGLI ORGANI STATUTARI**

**CAPO I
L'Assemblea Nazionale**

Art. 42

Partecipazione

1. L'Assemblea Nazionale della F.I.H. è costituita dai soggetti di cui al comma 3 dell'art.17 del Statuto, aventi diritto al voto ai sensi dagli artt. 17, 18 e 21 dello Statuto.
2. Intervengono altresì all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto:
 - a) il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Candidati alle cariche elettive nazionali, i Componenti della Commissione Federale di Garanzia, i Componenti il Collegio Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore, il Rappresentante designato dal C.O.N.I., gli altri Affiliati, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali ed i Presidenti degli Enti Aggregati;
 - b) nonché, ove ne facciano richiesta, i Presidenti ed i Componenti dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali, e i restanti Componenti delle Strutture Territoriali;
 - c) nonché infine quanti altri il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
3. Il diritto di voto è disciplinato dagli artt. 17, 18 e 21 dello Statuto.

Art. 43

Delega

1. La materia è regolata dall'art. 17 commi 7 e 9 e dall'art. 18 comma 7 dello Statuto.

Art. 44

Elenco ufficiale dei votanti

1. La Segreteria Federale deve inviare a tutti gli Affiliati e Tesserati, aventi diritto a partecipare:
 - a) l'elenco degli Affiliati con indicazione dei rispettivi voti attribuiti;
 - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici spettante per Regione ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto federale.
2. Tali elenchi fanno parte integrante dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 45

Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti

1. Chiunque abbia interesse ha facoltà di proporre motivato ricorso alla Corte Federale di Appello per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti presenti sull'elenco ufficiale dei votanti predisposto dalla Segreteria federale a norma degli artt. 17 e 21 dello Statuto.
2. Il ricorso va depositato presso la Corte federale di Appello non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente l'Assemblea.
3. La Corte federale di Appello decide in via definitiva ed inoppugnabile non oltre il quarto giorno precedente l'Assemblea.
4. La decisione motivata della Corte federale di Appello viene comunicata al ricorrente con le forme ordinarie, trasmessa alla Commissione Verifica Poteri e alla Segreteria generale che provvederà a compilare e pubblicare l'elenco ufficiale dei votanti rettificato.
5. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni del Regolamento di Giustizia in materia di reclamo innanzi alla Corte federale di Appello.

Art. 46

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Federale:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora, in prima e seconda convocazione e della sede dell'Assemblea;
 - b) l'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto di cui al precedente art. 44;

- c) la composizione della Commissione Verifica Poteri con le modalità di funzionamento della medesima e l'ora d'inizio dei lavori;
 - d) l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soggetti, nei modi e nei termini di cui all'art. 19 comma 1 dello Statuto.
 3. L'avviso può essere altresì comunicato a tutti gli aventi diritto a partecipare.
 4. L'avviso di cui al comma 1 deve essere contestualmente pubblicato sul sito federale.

Art. 47

Procedura per la presentazione delle candidature

1. Per l'accesso alle cariche federali dispone il Titolo V dello Statuto Federale.
2. I Candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere Federale, in rappresentanza degli Affiliati, dovranno far pervenire alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, corredata dalle dichiarazioni di sostegno alla candidatura secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, dello Statuto. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dal Legale rappresentante dell'Affiliato che sostiene la candidatura.
3. I soggetti di cui all'art. 54, comma 3, dello Statuto possono sostenere un solo candidato a Presidente Federale e non più del numero massimo di sette Consiglieri candidati eleggibili.
4. I Candidati a Consiglieri federali, in rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti, dovranno far pervenire alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, accompagnata da dichiarazioni di sostegno alla candidatura di almeno 20 Atleti aventi diritto a voto per gli Atleti e di almeno 5 Tecnici aventi diritto a voto per i Tecnici. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dei sottoscrittori.
5. Il Candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La candidatura deve essere presentata individualmente dall'interessato senza alcuna dichiarazione di sostegno.
6. Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
7. La lettera di candidatura dovrà inoltre riportare i dati anagrafici ed il domicilio nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata cui ricevere le comunicazioni, anche ai sensi dei successivi artt. 48 e 49. La lettera dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal candidato e dovrà inoltre attestare i requisiti di eleggibilità elencati nell'art. 51 dello Statuto con certificazione ai sensi di legge.

Art. 48

Commissione Convalida Candidature

1. La Commissione di convalida delle candidature è composta da un Presidente, due membri titolari e due supplenti nominati dal Consiglio Federale tra persone scelte al di fuori del Consiglio Federale stesso, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli eventuali Candidati.
2. La Commissione Convalida Candidature si insedia ordinariamente presso la sede federale alle ore 11.00 del quindicesimo giorno precedente quello delle Assemblee Nazionali sia Ordinaria che Straordinaria. Scaduto il termine esamina le candidature presentate e le dichiarazioni di sostegno e ne redige un verbale. Le candidature non convalidate dovranno essere motivate. Una comunicazione ufficiale contenente l'elencazione dei Candidati convalidati in ordine alfabetico e suddivisi per cariche dovrà essere rimessa, a cura della Segreteria federale, agli interessati Candidati, convalidati e non, entro il giorno successivo a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata ed inoltre pubblicata sul sito federale; la comunicazione sarà altresì consegnata alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento.

Art. 49

Ricorso avverso l'esclusione o la presentazione delle candidature

1. Il ricorso avverso l'esclusione o la presentazione delle candidature può essere presentato dagli interessati alla Corte federale di Appello non oltre le ore 12.00 del decimo giorno precedente l'Assemblea; la Corte federale di Appello decide in via definitiva ed inoppugnabile non oltre il quarto giorno precedente l'Assemblea.
2. La decisione è tempestivamente notificata all'interessato ricorrente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato dal ricorrente all'atto della candidatura o al diverso indirizzo comunicato all'atto

del ricorso alla Corte federale di appello, ovvero a mezzo lettera raccomandata; la medesima decisione è pubblicata tempestivamente sul sito internet federale e ne è data comunicazione in Assemblea.

Art. 50

Commissione Verifica Poteri

1. L'accertamento del diritto di partecipazione all'Assemblea e del diritto di voto viene eseguito dalla Commissione Federale di Garanzia in funzione di Commissione Verifica Poteri, eventualmente integrata da due componenti nominati dal Consiglio Federale; la presidenza è affidata al Presidente della Commissione Federale di Garanzia. I candidati alle cariche elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima dell'inizio dell'Assemblea; nell'esercizio delle sue funzioni ha facoltà di richiedere ai partecipanti la prova della loro identità; di ogni contestazione deve fare succinta menzione sul verbale di verifica dei poteri, sottoscritto dalla parte interessata con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea; il verbale deve essere consegnato al Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell'Assemblea.
3. La Commissione Verifica Poteri rilascia agli eventuali richiedenti copia delle comunicazioni ufficiali di cui ai precedenti artt. 44 e 48.
4. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:
 - a) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
 - b) il numero degli Affiliati aventi diritto al voto e di quelli non aventi diritto al voto;
 - c) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto;
 - d) il numero dei voti presenti;
 - e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del secondo comma del presente articolo;
 - f) menzione delle decisioni di cui gli artt. 45 e 48.
5. La Commissione deve inoltre redigere l'elenco nominativo di tutti i Delegati degli Affiliati e l'elenco dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto che dovranno essere affissi presso i locali dell'Assemblea.

Art. 51

Composizione definitiva dell'Assemblea; elezione del Presidente dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 50. In caso negativo, riprende i lavori e all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione. In caso affermativo, sospende i lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 50 e prosegue all'accertamento anche in corso di Assemblea, se validamente costituita all'ora indicata nell'atto di convocazione, terminando i lavori comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione del primo punto all'ordine del giorno.
2. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi gli aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 50. La relativa votazione avviene per alzata di mano con relativa controprova, esclusi i ricorrenti.
3. Determinata la composizione definitiva dell'Assemblea, il Presidente della Federazione invita l'Assemblea a nominare, eventualmente anche per acclamazione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, nonché la Commissione Scrutinio, composta da un Presidente e due componenti. Il Segretario Generale della F.I.H. o un suo delegato, svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea redigendone il relativo verbale, con facoltà di richiedere il ministero di un notaio.
4. Tali incarichi devono essere conferiti a persone scelte al di fuori dei componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alle cariche federali; la nomina può avvenire anche per acclamazione.

Art. 52

Compiti del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:

- a) regola le procedure e stabilisce le forme di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno o per il quale l'Assemblea debba deliberare, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 53;
- b) fissa la durata massima degli interventi;
- c) concede o toglie la parola nei limiti degli interventi autorizzati e ammissibili per la loro pertinenza con l'ordine del giorno e per il buono e corretto andamento della discussione e dei lavori assembleari in genere;
- d) accetta discrezionalmente istanze e mozioni d'ordine e li pone in discussione fissandone l'ordine di precedenza;
- e) comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni e proclama gli eletti alle cariche federali;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) convalida tutti gli atti relativi all'Assemblea con la sottoscrizione, unita a quella del Segretario, del verbale dell'Assemblea stessa.

Art. 53 **Sistemi di votazione**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate mediante votazione che può avvenire:
 - a) per acclamazione;
 - b) per alzata di mano con relativa controprova;
 - c) per appello nominale;
 - d) per scheda segreta.
2. L'elezione delle cariche federali si effettua esclusivamente per scheda segreta. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità e quando ciò non si verifichi si deve procedere secondo le altre forme.
3. Qualora un terzo degli aventi diritto a voto, i quali dispongano di almeno un quarto dei voti ammessi e presenti in Assemblea, lo richieda, si deve procedere per scheda segreta.
4. Il computo dei voti è affidato alla Commissione Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, la Commissione medesima si esprime con giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
5. Per voti presenti all'Assemblea si intendono quelli accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 54 **Procedimenti e maggioranze per le elezioni delle cariche federali di competenza assembleare**

1. Alle elezioni delle cariche federali di competenza assembleare si procede, separatamente, secondo il seguente ordine:
 - a) elezione del Presidente Federale;
 - b) elezione dei dieci Consiglieri Federali;
 - c) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'elezione del Presidente Federale deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 56 commi 1, 2, 3, 4, e 5 dello Statuto.
3. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti le schede, divise per categoria, riporteranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulteranno eletti coloro che, in ogni categoria, abbiano riportato il maggior numero di voti; per gli Atleti risulteranno eletti l'Atleta di sesso maschile e l'Atleta di sesso femminile che, rispettivamente, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.
4. E' eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
5. In ogni elezione, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 55 **Verbale dell'Assemblea**

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario o da suo delegato, eventualmente con il ministero di un notaio, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..

3. Il verbale di cui sopra dovrà essere pubblicato sul sito federale a cura della Segreteria.